

(N. 2115)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 agosto 1957 (V. Stampato n. 2972)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 AGOSTO 1957

Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili, le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di impiego di cui alla tabella stessa.

Art. 2.

Sono estesi al personale civile tecnico di ruolo dell'Aeronautica che, insieme a personale militare, effettua collaudi in volo e collaudi al lancio con catapulta di aeromobili che hanno subito grandi riparazioni, i compensi previsti dai nn. 6 e 6-bis della tabella III allegata alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il trattamento tavola giornaliero alle mense obbligatorie di servizio presso gli aeroporti è stabilito nelle seguenti misure per ciascun partecipante effettivamente presente:

mense ufficiali	L. 150
mense sottufficiali	» 60

Lo stesso trattamento compete alle mense ufficiali e sottufficiali obbligatorie di servizio dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza previste dall'articolo 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 set-

tembre 1950, n. 807, nonchè alle mense sottufficiali costituite a bordo delle unità del naviglio della Guardia di finanza, previste dalla lettera b) del predetto articolo 3.

È fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento dovuto alle mense.

Art. 4.

Le detrazioni contemplate dalle lettere a) e b) dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, sono stabilite, per i generali di corpo d'armata in anni 30, per gli ammiragli di squadra e generali ispettori della Marina in anni 29, per i generali di squadra aerea e generali ispettori dell'Aeronautica in anni 27.

Le suddette detrazioni si applicano, se più favorevoli, anche ai fini della riliquidazione delle pensioni prevista dagli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Art. 5.

L'articolo 5 del decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997, è sostituito dal seguente:

« In caso di nomina o promozione, lo stipendio decorre dal sedici del mese, se la data del decreto è compresa fra il primo e il quindici, dal primo del mese successivo se tale data è posteriore al quindici del mese, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto stesso. In ogni caso lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso ».

Art. 6.

La presente legge ha effetto da 1° luglio 1956.

Art. 7.

L'onere annuo presunto di lire 505.416.680, derivante dalla presente legge, graverà per lire 500.104.800 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 5.311.880 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 500.104.800 sarà provveduto nell'esercizio finanziario 1956-1957, a carico dei capitoli 165 (78.600.000), 173 (36.000.000), 181 (380.590.000), 240 (514 mila e 800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto a carico dei capitoli corrispon-

denti ai capitoli 165 (78.600.000), 173 (36 milioni), 183 (380.590.000), 240 (514.800) e 256 (4.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

Alla copertura dell'onere di lire 5.311.880 sarà provveduto, nell'esercizio 1956-57, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 69 (4 milioni e 477.500) e 72 (834.380) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze corrispondenti a quelli suddetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

**ASSEGNI AI PALOMBARI,
SOMMOZZATORI E ALLE LORO RISPETTIVE GUIDE**

I) PALOMBARI E GUIDE RELATIVE

a) PALOMBARI DI OGNI CATEGORIA.

	Con scafandro normale	Con scafandro rigido
<i>Immersioni per servizio:</i>		
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 15:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L. 200	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 190	—
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 188	—
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 180	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 30:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 333	—
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 318	—
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 313	—
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 300	—
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 30 a metri 50:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 778	L. 200
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	» 743	» 190
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 731	» 188
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 700	» 180
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 50 a metri 90:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	» 1.555	» 333

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Con scafandro normale	con scafandro rigido
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 1.486	» 318
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	» 1.460	» 313
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	» 1.400	» 300
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 90 metri:		
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	—	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti	—	» 743
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	—	» 731
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	—	» 700

b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA.

Immersioni per conseguimento brevetto:

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 75 per cento

Immersioni per addestramento o esercizio:

indennità di cui alla lettera a) ridotta del 25 per cento

c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA.

Immersioni per servizio o immersioni per conseguimento brevetto, per addestramento o per esercizio:

indennità oraria pari a un decimo rispettivamente delle indennità previste alle lettere a) e b)

II) SOMMOZZATORI E GUIDE RELATIVE

a) SOMMOZZATORI DI OGNI CATEGORIA.

		Con autorespi- ratore ad aria o miscela	Con autorespi- ratore ad ossigeno
<i>Immersioni per servizio:</i>			
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità fino a metri 10:			
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	L.	222	L. 333
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	»	212	» 318
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	»	209	» 313
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	»	200	» 313
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 10 a metri 15:			
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	»	333	» 500
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	»	318	» 478
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	»	313	» 470
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	»	300	» 450
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità da oltre metri 15 a metri 25:			
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	»	500	» 778
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	»	478	» 743
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	»	470	» 731
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	»	450	» 700
Indennità per ogni ora di lavoro in profondità oltre i 25 metri:			
capitano di corvetta, gradi superiori e gradi corrispondenti	»	778	» 1.555
tenente di vascello, gradi inferiori fino a capo di 2 ^a classe e gradi corrispondenti . .	»	743	» 1.486
capo di 3 ^a classe, secondo capo, sergente e gradi corrispondenti	»	731	» 1.460
sottocapo e comune di 1 ^a e 2 ^a classe e gradi corrispondenti	»	700	» 1.400

	Con autorespi- ratore ad aria o miscela	Con autorespi- ratore ad ossigeno
b) PERSONALE DI OGNI CATEGORIA.		
Immersioni per conseguimento brevetto:		
indennità oraria di cui alla lettera a) ri- dotta del 75 per cento	—	—
Immersione per addestramento o esercizio:		
indennità oraria di cui alla lettera a) ri- dotta del 25 per cento	—	—
c) GUIDE DI QUALSIASI CATEGORIA.		
Immersioni per servizio o per conseguimento brevetto immersioni o per addestramento o per esercizio:		
indennità oraria pari a un decimo rispet- tivamente delle indennità orarie di cui lettere a) e b)	—	—

NORME DI CORRESPONSIONE

1. — La durata dell'immersione, utile al conteggio dell'indennità relativa, è rappresentata dal tempo, misurato in ore e minuti, durante il quale l'operatore subacqueo rimane immerso. Non entra nel computo il tempo in cui l'operatore rimane fuori acqua per brevi riposi, in attesa di attrezzi o per altre ragioni.

2. — La corresponsione dell'indennità di immersione deve essere, di norma, effettuata mensilmente. Nel computo giornaliero del totale dei tempi di immersione, queste vengono valutate a quarti d'ora e la frazione di un quarto d'ora viene considerata come quarto d'ora intero. Tale arrotondamento non può venire eseguito sul tempo della singola immersione; ma sul totale delle immersioni di ogni giorno.

3. — Il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il nome, il grado, la classe e la matricola dell'operatore subacqueo e della guida saranno registrati nel giornale di chiesuola, di cui sarà unito un estratto alla contabilità di bordo.

Quando i lavori subacquei non vengono eseguiti a bordo essi debbono risultare da una dichiarazione particolareggiata all'Autorità che li ha ordinati, compilata sull'apposito stampato.

4. — In tempo di pace o di guerra, in caso di speciali lavori subacquei è data facoltà alle Autorità competenti di proporre al Ministero di concedere remunerazioni straordinarie o ricompense, a seconda del grado rivestito dall'operatore, che tengano conto del pericolo e delle difficoltà incontrate, nonchè dei risultati ottenuti.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, se all'immersione si accompagna il ricupero di un ordigno non esplosivo (siluro da esercizio, mine da esercizio, bomba di aereo da esercizio) è in facoltà dell'Autorità competente di proporre che al palombaro o al sommozzatore venga corrisposto, in aggiunta alla indennità di immersione, un premio che non dovrà comunque superare il valore del 50 per cento di quelli previsti ai sensi del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, per il brillamento di analogo ordigno esplosivo nazionale.